

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2599-A)

## TESTO PROPOSTO DALLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE RIPAMONTI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 1976

---

Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227,  
concernente provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni  
della Regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del  
maggio 1976

---

Comunicato alla Presidenza il 20 maggio 1976

---



**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

20 maggio 1976

La prima Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo esprime avviso favorevole per quanto di competenza, osservando che il decreto-legge n. 227 fa puntuale riferimento alla legge che disciplina gli interventi in occasione di eventi di eccezionale gravità e, per quel che riguarda le cospicue erogazioni e le conseguenti dimostrazioni di spesa, richiama la legge sull'ordinamento delle gestioni fuori bilancio. Plaudendo all'organicità del provvedimento ed allo spirito di ampio decentramento delle attività nei confronti della Regione e degli enti locali, la Commissione auspica che il richiamo alla delega contenuto nell'articolo 1 venga applicato, a favore degli enti locali, nella misura massima consentita dalle particolarissime circostanze di fatto.

AGRIMI

**DISEGNO DI LEGGE****TESTO DEL GOVERNO***Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, concernente provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976.

**DISEGNO DI LEGGE****TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE****Art. 1.**

È convertito in legge il decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, concernente provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976, con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: « di lire 200 miliardi » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , nonchè un contributo speciale di lire dieci miliardi per il 1976, lire 20 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1977 al 1995 e lire 10 miliardi per il 1996, destinato alla concessione di contributi in conto interessi »;

al secondo comma, punto 1), dopo le parole: « Concessione alle imprese industriali, commerciali, artigiane e turistiche », inserire le seguenti: « singole o associate e alle cooperative »; successivamente, dopo le parole: « per la ricostituzione delle scorte » sono inserite le seguenti: « e quelle per la conservazione e il trasporto dei prodotti »; allo stesso comma il punto 2) è sostituito dal seguente:

**« 2) Agricoltura:**

a) concessione di contributi di pronto intervento da erogare alle aziende agricole singole ed associate, secondo le modalità da fissare con legge regionale. Sono riconosciute, nel loro intero ammontare, tutte le spese sostenute prima dell'entrata in vigore del presente decreto e che riguardano la raccolta, il trasporto, l'alimentazione, il ricovero del bestiame e in genere ogni urgente intervento (compreso l'acquisto di attrezzature necessarie) rivolto alla salvaguardia del bestiame, dei prodotti zootecnici e dei foraggi;

b) concessione di contributi per la ricostituzione delle scorte vive e morte e per

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

il ripristino delle strutture fondiarie, aziendali e interaziendali, degli impianti collettivi e delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, secondo le modalità da stabilire con legge regionale;

c) i contributi diretti al ripristino, di cui alla precedente lettera b), potranno estendersi ad opere di ampliamento fino ad un massimo del 50 per cento dell'originaria consistenza »;

al punto 3), lettera d), dopo le parole: « Istituti autonomi per le case popolari », aggiungere le seguenti: « ed alle cooperative edilizie »;

sempre al punto 3), è aggiunta in fine la seguente lettera:

« f) acquisto eventuale di abitazioni mobili o ad elementi componibili »;

al quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le riparazioni non è richiesta la preventiva autorizzazione per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 »;

dopo il quarto comma è inserito il seguente:

« I controlli relativi alle deroghe di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, sono esercitati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia »;

dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la Regione Friuli-Venezia Giulia in collaborazione con i competenti organi dell'Amministrazione dello Stato, provvede all'accertamento dei danni causati dagli eventi sismici del maggio 1976, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti legislativi, statali e regionali, anche ai fini dei contributi speciali da assegnare alla Regione »;

dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo:

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 1-bis.

« Tutti i contributi concessi a qualsiasi titolo ad enti pubblici, società e privati dallo Stato e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dagli enti locali a norma del presente decreto sono resi noti mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e affissione agli albi dei comuni interessati.

È fatto obbligo ai beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1 di reimpiegarli nella zona determinata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi del primo comma dell'articolo 1 del presente decreto, pena la revoca dei contributi stessi »;

all'articolo 2, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« La ripartizione temporale di cui al citato articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 198, resta stabilita in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1976 e lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1977 e 1978 »;

al terzo comma, le parole: « intese alla ricostruzione delle », sono sostituite dalle seguenti: « , ivi comprese quelle commerciali ed agricole, intese alla ricostruzione e ubicate nelle »;

il quinto comma è sostituito dai seguenti commi:

« La Cassa di risparmio di Trieste, quella di Gorizia, quella di Udine e Pordenone, nonché il Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, sono autorizzati a compiere le operazioni creditizie previste dal presente articolo anche in deroga a norme di legge e di statuto.

Le convenzioni attualmente in vigore e regolanti i rapporti tra il Ministero del tesoro e il Fondo di rotazione da un lato, e la Cassa di risparmio di Trieste e la Cassa di risparmio di Gorizia dall'altro, saranno estese al Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia ed alla Cassa di risparmio di Udine e Pordenone »;

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

*Art. 2-bis.*

« Alle operazioni di finanziamento concesse alle imprese artigiane danneggiate dai terremoti del maggio 1976 nel Friuli-Venezia Giulia si applicano le provvidenze previste per le imprese artigiane dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e successive modificazioni ed integrazioni.

La qualifica di impresa danneggiata dal terremoto è certificata dal sindaco del comune ovvero dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

La garanzia prevista dall'articolo 38 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, si esplica nella misura del 100 per cento della perdita finale.

In deroga all'articolo 40-bis del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, le imprese artigiane possono ottenere credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti fino ad un importo massimo pari ad un terzo del prestito accordato per il finanziamento degli impianti aziendali.

Limitatamente alle imprese di cui al presente articolo, le scadenze indicate dall'articolo 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1976, 1977 e 1978.

Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, saranno stabiliti:

a) la durata delle operazioni di finanziamento effettuate ai sensi del presente articolo, ivi comprese quelle di risconto compiute dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane;

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) il tasso di interesse a carico delle imprese artigiane di cui al primo comma del presente articolo;

c) l'importo massimo del finanziamento concedibile ad una stessa impresa artigiana danneggiata.

Il termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente decreto, è fissato al 30 giugno 1977, e può essere prorogato con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia ».

all'articolo 3, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« Per un periodo di trenta giorni a partire dalla data in cui si è verificato il primo fenomeno sismico, il trattamento di integrazione salariale e quello per assegni familiari sono corrisposti, altresì, ai lavoratori di cui ai precedenti commi in tutti i casi di assenza dal lavoro comunque verificatasi. Lo stesso trattamento si applica ai lavoratori residenti nei comuni indicati dall'articolo 1, anche se occupati presso aziende operanti in comuni diversi da quelli indicati a norma di tale articolo. Detti trattamenti non sono cumulabili con la retribuzione eventualmente percepita o con indennità corrisposte da enti gestori dell'assicurazione contro le malattie »;

dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

« Il trattamento di cui al primo comma del presente articolo è esteso ai lavoratori rimasti disoccupati in conseguenza degli eventi sismici per un periodo massimo di sei mesi »;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« I periodi per i quali è concesso il trattamento di cui al primo comma sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento



(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

del diritto alla pensione per invalidità, vecchiaia e superstiti e di anzianità e per la determinazione della misura di queste, nonchè ai fini del diritto all'assistenza sanitaria e si aggiungono al periodo di 36 mesi di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1975, n. 164 »;

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Ai lavoratori residenti nei comuni indicati a norma dell'articolo 20 che alla data del 6 maggio 1976 avevano diritto o fruitivano delle prestazioni di disoccupazione, spetta, per la durata massima di dodici mesi, un'indennità speciale nella misura di lire 5.000 giornaliera, nonchè il trattamento per assegni familiari.

Gli stessi trattamenti di cui al precedente comma sono concessi, altresì, ai lavoratori dipendenti da aziende che svolgono attività nei comuni indicati a norma dell'articolo 20, i quali rimangano disoccupati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi, ovvero avviati in agricoltura anteriormente alla data del 7 maggio 1976 nonchè ai lavoratori emigrati che a seguito degli eventi sismici verificatisi nei comuni suddetti rientrano nei luoghi di origine.

Il periodo di godimento del trattamento previsto nel presente articolo è riconosciuto utile d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per invalidità, vecchiaia e superstiti e per la determinazione della misura di questa, nonchè per il diritto all'assistenza sanitaria.

Sono fatti salvi i trattamenti più favorevoli »;

dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

*Art. 4-bis.*

« I trattamenti di cui agli articoli 3 e 4 sono estesi ai lavoratori dipendenti da aziende di tutti i settori economici operanti nei

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

comuni indicati ai sensi dell'articolo 1, che siano state gravemente danneggiate nella loro attività lavorativa per effetto degli eventi sismici »;

conseguentemente, all'articolo 5, le parole: « di cui agli articoli 3 e 4 » sono sostituite dalle altre: « di cui agli articoli 3, 4 e 4-bis »;

all'articolo 6, le parole: « dell'articolo 20 », sono sostituite dalle altre: « dell'articolo 1 »;

successivamente sono aggiunti i seguenti commi:

« I lavoratori che prestano la propria opera nei cantieri di cui al comma precedente fruiscono della tutela previdenziale ed assistenziale prevista dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1975, n. 418.

Gli oneri contributivi sono posti a carico della Regione »;

all'articolo 7, primo comma, sono soppresse le parole: « nei comuni indicati a norma dell'articolo 20 »; successivamente sono aggiunte le seguenti lettere:

« a) nei comuni indicati a norma dell'articolo 20;

b) nei comuni indicati a norma dell'articolo 1 relativamente alle aziende gravemente danneggiate nella loro attività lavorativa per effetto degli eventi sismici »;

al terzo comma, le parole: « Nei comuni colpiti dal terremoto », sono sostituite dalle seguenti: « Nei comuni indicati a norma dell'articolo 20 »;

All'articolo 8, primo comma, le parole: « la misura del minimo di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti », sono sostituite dalle seguenti: « la somma di lire centomila mensili »; successivamente, le parole: « al predetto minimo » sono sostituite dalle seguenti: « alla somma medesima »;

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« La stessa sovvenzione spetta, altresì, ai titolari di pensioni a carico di trattamenti di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, che da soli o cumulati con altri trattamenti pensionistici non superino la somma suddetta »;

al secondo comma, dopo le parole: « previdenza sociale », sono inserite le altre: « o dagli altri enti che hanno in carico la pensione »;

all'ultimo comma, le parole: « 3 e 4 », sono sostituite dalle seguenti: « 3, 4 e 4-bis »; successivamente è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La sovvenzione speciale di cui al primo comma è corrisposta a carico del Ministero dell'interno anche ai mutilati e invalidi civili, ciechi civili e sordomuti titolari di pensione o assegni ai sensi delle leggi 30 marzo 1971, n. 118, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni. Tale sovvenzione non è cumulabile con le provvidenze di cui agli articoli 3, 4 e 4-bis »;

all'articolo 10, primo comma, sostituire le parole: « dell'articolo 20 » con le seguenti: « dell'articolo 1 »;

al terzo comma, sostituire la parola: « novanta » con l'altra: « centottanta »; successivamente dopo le parole: « dalla data », inserire le altre: « di entrata in vigore ».

all'articolo 11, primo comma, dopo le parole: « una tantum », aggiungere, in fine, le altre: « , maggiorata di 50.000 lire per ogni persona appartenente al nucleo familiare considerata unità attiva o a carico ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. In caso di decesso del titolare la sovvenzione viene erogata su domanda del coniuge o, in sua mancanza, dei figli superstiti »;

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

al terzo comma, la parola: « novanta », è sostituita dall'altra: « centottanta »;

all'articolo 16, i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:

« Alle famiglie, ivi comprese quelle dei militari, che abbiano perduto uno o più componenti per causa del terremoto, è concesso un contributo da un minimo di 1 milione ad un massimo di 3 milioni.

A tale scopo le Prefetture provvedono alla determinazione del contributo sulla base di apposito elenco predisposto dai sindaci dei comuni interessati, corredato da una dichiarazione che attesti le generalità e la residenza delle persone decedute per causa del terremoto, il rapporto di appartenenza alla famiglia delle medesime, la composizione del nucleo familiare ed ogni altra opportuna informazione »;

dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

« Della disposta concessione del contributo la Prefettura dà comunicazione ai destinatari per tramite del comune »;

all'articolo 17, primo comma, le parole: « lire 1 milione », sono sostituite dalle seguenti: « lire 1 milione e 500 mila »;

al secondo comma, le parole: « lire 4 milioni e 500 mila », sono sostituite dalle seguenti: « lire 7 milioni »;

il terzo comma è sostituito dai seguenti:

« Il contributo è corrisposto dalla Prefettura su domanda degli interessati, da presentarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La domanda inoltrata alla Prefettura dai comuni di residenza degli interessati deve contenere l'indicazione dell'entità del presumibile valore del vestiario, della biancheria, dei mobili e delle suppellettili perdute ed essere corredata da una dichiarazione resa al sindaco attestante la situazione reddituale di cui al precedente comma.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Della disposta concessione del contributo la Prefettura dà comunicazione ai destinatari per tramite del comune »;

all'ultimo comma, sostituire la parola: « penultimo », con la seguente: « terzo »;

all'articolo 19, in fine, è aggiunto il seguente comma:

« Gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e all'Associazione italiana della Croce rossa nonché il personale medico e paramedico, che nei giorni delle elezioni si trovino fuori del comune di residenza perchè impiegati nei servizi di soccorso dello Stato e degli altri enti pubblici nelle province di Udine e di Pordenone, sono ammessi a votare, ai sensi dell'articolo 49 del testo unico 30 marzo 1957, n. 363, nel comune in cui prestano servizio mediante esibizione, oltre che del certificato elettorale di una attestazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza o di impiego da cui risulti l'utilizzazione nelle opere di soccorso; l'attestazione, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale »;

all'articolo 20, secondo comma, dopo le parole: « avente forza esecutiva », sono inserite le seguenti: « compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati »;

all'articolo 26, terzo comma, dopo le parole: « numeri 597 », è aggiunta la seguente: « , 598 ».

all'articolo 27, primo comma, le parole: « deve essere versata in unica soluzione nel termine stabilito per la dichiarazione annuale », sono sostituite dalle altre: « può essere versata in quattro rate trimestrali »;

all'articolo 33, primo comma, le parole: « indicati a norma del precedente articolo 20 », sono sostituite dalle seguenti: « delle province di Udine e di Pordenone »;

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

al quarto comma, secondo periodo, le parole: « precedente comma » sono sostituite dalle seguenti: « presente comma »;

dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

« Il passaggio da un anno di corso a quello immediatamente successivo nei Conservatori di musica e negli istituti musicali pareggiati avviene per scrutinio nei confronti degli allievi residenti nei comuni di cui al precedente primo comma, che abbiano riportato una votazione media non inferiore ai 6/10 sia nella materia principale che nelle materie complementari »;

al terz'ultimo comma, le parole: « articolo 20 », sono sostituite dalle seguenti: « primo comma »;

all'articolo 34, le parole: « articolo 20 », sono sostituite dalle seguenti: « articolo 33 »;

all'articolo 37, primo comma, è soppressa la parola: « nonchè »; successivamente, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: « nonchè per fronteggiare le urgenti necessità della profilassi delle malattie infettive degli animali sull'intero territorio regionale e per interventi terapeutici sugli animali delle zone terremotate »;

al settimo comma, dopo le parole: « per gli enti ospedalieri » sono inserite le seguenti parole: « e per i servizi psichiatrici »;

all'articolo 38, le parole: « , su loro richiesta », sono sostituite dalle seguenti: « , per particolari esigenze, con il loro consenso, ».

all'articolo 41, primo comma, le parole: « articolo 20 », sono sostituite dalle seguenti: « articolo 1 ».

all'articolo 43, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonchè ad ogni occorrenza connessa agli interventi nelle predette zone »;

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

all'articolo 46, primo comma, le parole: « lire 321 miliardi », sono sostituite dalle seguenti: « 336 miliardi »;

successivamente le parole: « 221 miliardi, », sono sostituite dalle seguenti: « 236 miliardi, »;

Art. 2.

« I corrispettivi versati per assistere o partecipare agli spettacoli ed altre attività di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nella giornata indetta dalle competenti associazioni di categoria a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 1976, sono esenti dall'imposta sugli spettacoli e dall'imposta sul valore aggiunto.

Per gli organizzatori che corrispondono detti tributi in base a somma fissa non ragguagliata a singola giornata, l'esenzione si applica sulla corrispondente quota parte degli introiti riferibile alla giornata di spettacolo indetta a favore dei sinistrati.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge convertito con la presente legge ».

*Decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 14 maggio 1976.*

## TESTO DEL DECRETO-LEGGE

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

DECRETA:

## CONTRIBUTO SPECIALE ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

## Art. 1.

Al fine di avviare la ricostruzione nei comuni indicati dalla regione Friuli-Venezia Giulia in sede di determinazione delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 1976, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, è assegnato alla Regione stessa un contributo speciale di lire 200 miliardi.

Con la somma anzidetta la Regione provvede, anche a mezzo di delega agli enti locali, agli interventi di cui alla citata legge regionale, tenendo conto dei seguenti criteri:

## 1) Industria, commercio, artigianato e turismo:

Concessione alle imprese industriali, commerciali, artigiane e turistiche di contributi per investimenti fissi comprendenti le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature, comprese quelle per la ricostituzione delle scorte. Il contributo potrà estendersi ad opere di ampliamento fino ad un massimo del 50 per cento, e, nel caso di concorso di contributo in conto capitale e di contributo in conto interessi, nella determinazione della misura dei contributi si dovrà tener conto del concorso stesso.



TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

## CONTRIBUTO SPECIALE ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

### Art. 1.

Al fine di avviare la ricostruzione nei comuni indicati dalla regione Friuli-Venezia Giulia in sede di determinazione delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 1976, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, è assegnato alla Regione stessa un contributo speciale di lire 200 miliardi, nonchè un contributo speciale di lire 10 miliardi per il 1976, lire 20 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1977 al 1995 e lire 10 miliardi per il 1996, destinato alla concessione di contributi in conto interessi.

*Identico:*

#### 1) Industria, commercio, artigianato e turismo:

Concessione alle imprese industriali, commerciali, artigiane e turistiche singole o associate e alle cooperative di contributi per investimenti fissi comprendenti le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature, comprese quelle per la ricostituzione delle scorte e quelle per la conservazione e il trasporto dei prodotti. Il contributo potrà estendersi ad opere di ampliamento fino ad un massimo del 50 per cento, e, nel caso di concorso di contributo in conto capitale e di contributo in conto interessi, nella determinazione della misura dei contributi si dovrà tener conto del concorso stesso.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2) Agricoltura:

Concessione di contributi di pronto intervento e per il ripristino delle strutture nonchè per le spese di raccolta del bestiame allontanato o disperso in conseguenza del terremoto e per l'alimentazione dello stesso effettuate per il periodo necessario a soddisfare esigenze di emergenza. Nella erogazione dei contributi la Regione si atterrà ai criteri di cui agli articoli 3 e 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

3) Opere pubbliche ed edilizia:

a) riattamento e ripristino delle abitazioni danneggiate mediante l'esecuzione dei lavori necessari a renderle abitabili;

b) concessione di contributi sulla spesa occorrente per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione. Limitatamente ad una sola unità immobiliare abitativa, il contributo potrà essere di importo pari alla spesa occorrente per le opere necessarie;

c) ripristino o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di ospedali e di strade nonchè di ogni altra opera di interesse degli enti locali;

d) erogazione di eventuali sovvenzioni straordinarie agli Istituti autonomi per le case popolari;

e) acquisto eventuale di aule mobili o ad elementi componibili da destinare ai comuni ed alle province per le zone in cui, per le devastazioni causate dal sisma, non sia possibile provvedere ad assicurare il servizio scolastico dal 1° ottobre 1976.

La ricostruzione dovrà avvenire nelle aree di insediamento degli abitati già esistenti, salvo che prevalenti motivi tecnici rendano necessaria la ricostruzione di singoli immobili in altro sito.

I lavori di ricostruzione e le riparazioni strutturali degli edifici dovranno essere eseguiti con il rispetto delle prescrizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, anche nei comuni non classificati ai sensi dell'articolo 3, lettera a), della legge medesima.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

2) *Agricoltura:*

a) concessione di contributi di pronto intervento da erogare alle aziende agricole singole ed associate, secondo le modalità da fissare con legge regionale. Sono riconosciute, nel loro intero ammontare, tutte le spese sostenute prima dell'entrata in vigore del presente decreto e che riguardano la raccolta, il trasporto, l'alimentazione, il ricovero del bestiame e in genere ogni urgente intervento (compreso l'acquisto di attrezzature necessarie) rivolto alla salvaguardia del bestiame, dei prodotti zootecnici e dei foraggi;

b) concessione di contributi per la ricostituzione delle scorte vive e morte e per il ripristino delle strutture fondiari, aziendali e interaziendali, degli impianti collettivi e delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, secondo le modalità da stabilire con legge regionale;

c) i contributi diretti al ripristino, di cui alla precedente lettera b), potranno estendersi ad opere di ampliamento fino ad un massimo del 50 per cento dell'originaria consistenza.

3) *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) erogazione di eventuali sovvenzioni straordinarie agli Istituti autonomi per le case popolari ed alle cooperative edilizie;

e) *identica;*

f) acquisto eventuale di abitazioni mobili o ad elementi componibili.

*Identico.*

I lavori di ricostruzione e le riparazioni strutturali degli edifici dovranno essere eseguiti con il rispetto delle prescrizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, anche nei comuni non classificati ai sensi dell'articolo 3, lettera a), della legge medesima. Per le riparazioni non è richiesta la preventiva autorizzazione per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Con legge regionale saranno determinate le modalità degli interventi nonchè le procedure relative, anche in deroga alle norme vigenti.

I provvedimenti adottati dalla Regione in attuazione del presente articolo nonchè quelli adottati ai sensi della legge regionale sopra citata sono sottoposti soltanto al controllo successivo della Corte dei conti, in deroga all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902.

## FONDO DI ROTAZIONE

### Art. 2.

Presso il Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia è costituita una gestione speciale, con contabilità separata, a cui affluirà l'apporto di lire 100 miliardi di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 198.

Le eventuali somme che residueranno dall'impiego dei suddetti 100 miliardi, come pure i rientri dei finanziamenti accordati a valere sull'importo anzidetto affluiranno a tale Fondo di rotazione per essere utilizzate per le finalità di cui alla ricordata legge 30 aprile 1976, n. 198.

La gestione speciale ha lo scopo di finanziare le iniziative economiche intese alla ricostruzione delle zone distrutte o danneggiate dal terremoto nei territori di Udine e Pordenone.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

I controlli relativi alle deroghe di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, sono esercitati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.

*Identico.*

*Identico.*

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la Regione Friuli-Venezia Giulia, in collaborazione con i competenti organi dell'Amministrazione dello Stato, provvede all'accertamento dei danni causati dagli eventi sismici del maggio 1976, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti legislativi, statali e regionali, anche ai fini dei contributi speciali da assegnare alla Regione.

Art. 1-bis.

Tutti i contributi concessi a qualsiasi titolo ad enti pubblici, società e privati dallo Stato e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dagli enti locali a norma del presente decreto sono resi noti mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e affissione agli albi dei comuni interessati.

È fatto obbligo ai beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1 di reimpiegarli nella zona determinata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi del primo comma dell'articolo 1 del presente decreto, pena la revoca dei contributi stessi.

FONDO DI ROTAZIONE

Art. 2.

*Identico.*

La ripartizione temporale di cui al citato articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 198, resta stabilita in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1976 e lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1977 e 1978.

*Identico.*

La gestione speciale ha lo scopo di finanziare le iniziative economiche, ivi comprese quelle commerciali ed agricole, intese alla ricostruzione e ubicate nelle zone distrutte e danneggiate dal terremoto nei territori di Udine e Pordenone.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Alla gestione speciale si applicano tutte le norme, anche fiscali, di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni ed integrazioni.

La Cassa di risparmio di Trieste e quella di Gorizia sono autorizzate a compiere le operazioni creditizie previste dal presente articolo, ove occorra anche in deroga a norme di legge e di statuto. Le convenzioni di cui all'articolo 5 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, potranno essere stipulate anche con altri Istituti di credito a medio e lungo termine, con altre Casse di risparmio e Aziende di credito, all'uopo designate con decreto del Ministro del tesoro.

Il tasso di interesse e ogni altra condizione e modalità relative ai finanziamenti accordati per la ricostruzione delle zone distrutte o danneggiate dal terremoto sono stabiliti, su proposta del comitato di gestione del Fondo di rotazione, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

*Identico.*

La Cassa di risparmio di Trieste, quella di Gorizia, quella di Udine e Pordenone, nonchè il Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, sono autorizzati a compiere le operazioni creditizie previste dal presente articolo anche in deroga a norme di legge e di statuto.

Le convenzioni attualmente in vigore e regolanti i rapporti tra il Ministero del tesoro e il Fondo di rotazione da un lato, e la Cassa di risparmio di Trieste e la Cassa di risparmio di Gorizia dall'altro, saranno estese al Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia ed alla Cassa di risparmio di Udine e Pordenone.

*Identico.*

#### Art. 2-bis.

Alle operazioni di finanziamento concesse alle imprese artigiane danneggiate dai terremoti del maggio 1976 nel Friuli-Venezia Giulia si applicano le provvidenze previste per le imprese artigiane dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e successive modificazioni ed integrazioni.

La qualifica di impresa danneggiata dal terremoto è certificata dal sindaco del comune ovvero dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

La garanzia prevista dall'articolo 38 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, si esplica nella misura del 100 per cento della perdita finale.

In deroga all'articolo 40-bis del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, le imprese artigiane possono ottenere credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti fino ad un importo massimo pari ad un terzo del prestito accordato per il finanziamento degli impianti aziendali.

Limitatamente alle imprese di cui al presente articolo, le scadenze indicate dall'articolo 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1976, 1977 e 1978.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

### PROVVIDENZE PER I LAVORATORI

#### Art. 3.

Ai lavoratori dipendenti da imprese di tutti i settori economici, sospesi dal lavoro o lavoranti a orario ridotto in conseguenza degli eventi sismici, è corrisposto il trattamento di integrazione salariale di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, nonchè il trattamento per assegni familiari.

Il trattamento di integrazione spetta anche agli apprendisti, nonchè agli impiegati e ai dirigenti nella misura stabilita per gli impiegati dall'articolo 15 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il trattamento di integrazione salariale è corrisposto durante l'intero periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per la durata massima di un anno, prorogabile per periodi semestrali con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Ai lavoratori in regime di integrazione salariale che vengono avviati da enti locali territoriali a lavori relativi ad opere e servizi di pubblica



(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, saranno stabiliti:

a) la durata delle operazioni di finanziamento effettuate ai sensi del presente articolo, ivi comprese quelle di sconto compiute dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane;

b) il tasso di interesse a carico delle imprese artigiane di cui al primo comma del presente articolo;

c) l'importo massimo del finanziamento concedibile ad una stessa impresa artigiana danneggiata.

Il termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente decreto, è fissato al 30 giugno 1977, e può essere prorogato con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia.

#### PROVVIDENZE PER I LAVORATORI

##### Art. 3.

*Identico.*

*Identico.*

Per un periodo di trenta giorni a partire dalla data in cui si è verificato il primo fenomeno sismico, il trattamento di integrazione salariale e quello per assegni familiari sono corrisposti, altresì, ai lavoratori di cui ai precedenti commi in tutti i casi di assenza dal lavoro comunque verificatasi. Lo stesso trattamento si applica ai lavoratori residenti nei comuni indicati dall'articolo 1 anche se occupati presso aziende operanti in comuni diversi da quelli indicati a norma di tale articolo. Detti trattamenti non sono cumulabili con la retribuzione eventualmente percepita o con indennità corrisposte da enti gestori dell'assicurazione contro le malattie.

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

utilità spetta un'integrazione a carico degli enti stessi fino a raggiungere l'intera retribuzione.

Le sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale provvedono a corrispondere il trattamento di integrazione salariale su domanda presentata dal datore di lavoro, imputandone la spesa ad una contabilità speciale.

Il trattamento di integrazione di cui al primo comma è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

I periodi di sospensione per i quali è concesso il trattamento di cui al primo comma sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per invalidità, vecchiaia e superstiti e per la determinazione della misura di questa, nonchè ai fini del diritto all'assistenza sanitaria e si aggiungono al periodo di 36 mesi di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

#### Art. 4.

Ai lavoratori dipendenti occupati alla data degli eventi sismici, i quali non conseguono il diritto al trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 3, in quanto non è prevista la ripresa dell'attività aziendale, spetta l'indennità di disoccupazione speciale nella misura di lire 5.000 giornaliere, nonchè il trattamento per assegni familiari. Il medesimo trattamento è applicato a coloro che avevano diritto alle prestazioni di disoccupazione alla data del 6 maggio 1976.

Il trattamento di cui al precedente comma è disposto per la durata massima di 12 mesi.

Tale periodo è riconosciuto utile d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per invalidità, vecchiaia e superstiti e per la determinazione della misura di questa, nonchè per il diritto all'assistenza sanitaria.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

*Identico.*

*Identico.*

Il trattamento di cui al primo comma del presente articolo è esteso ai lavoratori rimasti disoccupati in conseguenza degli eventi sismici per un periodo massimo di sei mesi.

I periodi per i quali è concesso il trattamento di cui al primo comma sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per invalidità, vecchiaia e superstiti e di anzianità e per la determinazione della misura di queste, nonché ai fini del diritto all'assistenza sanitaria e si aggiungono al periodo di 36 mesi di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

#### Art. 4.

Ai lavoratori residenti nei comuni indicati a norma dell'articolo 20 che alla data del 6 maggio 1976 avevano diritto o fruivano delle prestazioni di disoccupazione, spetta, per la durata massima di dodici mesi, un'indennità speciale nella misura di lire 5.000 giornaliere, nonché il trattamento per assegni familiari.

Gli stessi trattamenti di cui al precedente comma sono concessi, altresì, ai lavoratori dipendenti da aziende che svolgono attività nei comuni indicati a norma dell'articolo 20, i quali rimangono disoccupati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi, ovvero avviati in agricoltura anteriormente alla data del 7 maggio 1976, nonché ai lavoratori emigrati che a seguito degli eventi sismici verificatisi nei comuni suddetti rientrano nei luoghi di origine.

Il periodo di godimento del trattamento previsto nel presente articolo è riconosciuto utile d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per invalidità, vecchiaia e superstiti e per la determinazione della misura di questa, nonché per il diritto all'assistenza sanitaria.

Sono fatti salvi i trattamenti più favorevoli.

#### Art. 4-bis.

I trattamenti di cui agli articoli 3 e 4 sono estesi ai lavoratori dipendenti da aziende di tutti i settori economici operanti nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 1, che siano state gravemente danneggiate nella loro attività lavorativa per effetto degli eventi sismici.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 5.

I trattamenti di cui agli articoli 3 e 4 non sono cumulabili con altri trattamenti di attività, di integrazione salariale e di disoccupazione. Sono fatti salvi i trattamenti più favorevoli.

Art. 6.

Nei comuni indicati a norma dell'articolo 20 la Regione può istituire speciali cantieri di lavoro, finalizzati al ripristino di opere e servizi di pubblica utilità danneggiati dal sisma, affidandone la gestione alle amministrazioni comunali e ad altri enti pubblici.

Art. 7.

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° maggio 1976 e fino a tutto il periodo di paga scaduto entro la data del 31 dicembre 1976 è concesso lo sgravio nella misura del 50 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle aziende di tutti i settori produttivi per il personale occupato nei comuni indicati a norma dell'articolo 20.

Lo sgravio si applica nella stessa misura anche ai contributi a carico dei lavoratori.

Nei comuni colpiti dal terremoto è concessa la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore delle aziende di tutti i settori produttivi, dovuti per i periodi di paga scaduti entro il 31 dicembre 1976.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi sospesi da effettuarsi senza corresponsione di interessi nel termine massimo di un triennio.

Art. 8.

Ai titolari di pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, residenti nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 20, i quali fruiscono di un trattamento che da solo o cumulato con altri

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Art. 5.

I trattamenti di cui agli articoli 3, 4 e 4-bis non sono cumulabili con altri trattamenti di attività, di integrazione salariale e di disoccupazione.  
*Identico.*

Art. 6.

Nei comuni indicati a norma dell'articolo 1, la Regione può istituire speciali cantieri di lavoro, finalizzati al ripristino di opere e servizi di pubblica utilità danneggiati dal sisma, affidandone la gestione alle amministrazioni comunali e ad altri enti pubblici.

I lavoratori che prestano la propria opera nei cantieri di cui al comma precedente fruiscono della tutela previdenziale ed assistenziale prevista dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1975, n. 418.

Gli oneri contributivi sono posti a carico della Regione.

Art. 7.

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° maggio 1976 e fino a tutto il periodo di paga scaduto entro la data del 31 dicembre 1976 è concesso lo sgravio nella misura del 50 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalle aziende di tutti i settori economici per il personale occupato:

a) nei comuni indicati a norma dell'articolo 20;

b) nei comuni indicati a norma dell'articolo 1 relativamente alle aziende gravemente danneggiate nella loro attività lavorativa per effetto degli eventi sismici.

*Identico.*

Nei comuni indicati a norma dell'articolo 20 è concessa la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore delle aziende di tutti i settori economici, dovuti per i periodi di paga scaduti entro il 31 dicembre 1976.

*Identico.*

Art. 8.

Ai titolari di pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, indicati ai sensi dell'articolo 20, i quali fruiscono di un trattamento che da solo o cumulato con altri trattamenti pensionistici

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

trattamenti pensionistici non superi la misura del minimo di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nonchè ai titolari di pensione sociale e di rendita da infortunio sul lavoro o malattia professionale di importo non superiore al predetto minimo, è corrisposta una sovvenzione speciale di lire 200.000, *una tantum*.

La prestazione di cui al precedente comma è anticipata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e non è cumulabile con le provvidenze di cui agli articoli 3 e 4.

#### Art. 9.

Nei comuni indicati a norma dell'articolo 20 è concessa la sospensione della riscossione dei contributi dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali per l'assicurazione contro le malattie, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e per l'ENAOLI, relativamente ai versamenti da effettuarsi nel periodo compreso tra il 6 maggio e il 31 dicembre 1976.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi sospesi, da effettuarsi senza corresponsione di interessi nel termine massimo di un triennio.

#### Art. 10.

I coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, titolari di azienda e rispettivi familiari residenti nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 20, soggetti alle assicurazioni contro le malattie e per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 9 gennaio 1963, n. 9, 29 dicembre 1956, n. 1533, 4 luglio 1959, n. 463, 27 novembre 1960, n. 1397, 22 luglio 1966, n. 613, nonchè all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i quali abbiano subito gravi danni per effetto degli eventi sismici, sono

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

non superi la somma di lire 100.000 mensili, nonchè ai titolari di pensione sociale o di rendita da infortunio sul lavoro o malattia professionale di importo non superiore alla somma medesima è corrisposta una sovvenzione speciale di lire 200.000, *una tantum*.

La stessa sovvenzione spetta, altresì, ai titolari di pensioni a carico di trattamenti di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, che da soli o cumulati con altri trattamenti pensionistici non superino la somma suddetta.

La prestazione di cui al precedente comma è anticipata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o dagli altri enti che hanno in carico la pensione e non è cumulabile con le provvidenze di cui agli articoli 3, 4 e 4-bis.

La sovvenzione speciale di cui al primo comma è corrisposta a carico del Ministero dell'interno anche ai mutilati e invalidi civili, ciechi civili e sordomuti titolari di pensione o assegni ai sensi delle leggi 30 marzo 1971, n. 118, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382 e successive modificazioni. Tale sovvenzione non è cumulabile con le provvidenze di cui agli articoli 3, 4 e 4-bis.

Art. 9.

*Identico.*

Art. 10.

I coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, titolari di azienda e rispettivi familiari residenti nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 1, soggetti alle assicurazioni contro le malattie e per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 9 gennaio 1963, n. 9, 29 dicembre 1956, n. 1533, 4 luglio 1959, n. 463, 27 novembre 1960, n. 1397, 22 luglio 1966, n. 613, nonchè all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i quali abbiano subito gravi danni per effetto degli eventi sismici, sono esonerati dal

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

esonerati dal pagamento dei contributi dovuti per le suddette assicurazioni e per l'ENAOLI limitatamente alle rate comprese nel periodo da maggio 1976 a giugno 1977.

Le quote dei contributi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, che formano oggetto di esonero ai sensi del primo comma, sono accreditati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a favore dei rispettivi assicurati alla scadenza della rata esattoriale in cui opera l'esonero.

L'esonero ha luogo a domanda dell'interessato da presentarsi entro novanta giorni dalla data del presente decreto.

Alla domanda deve essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato ha subito gravi danni per effetto degli eventi sismici.

#### Art. 11.

Ai titolari di azienda residenti nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 20 iscritti nelle gestioni speciali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, rispettivamente con leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, i quali siano stati gravemente danneggiati nella loro attività lavorativa per effetto degli eventi sismici, è anticipata dalle suddette gestioni una sovvenzione speciale di lire 300.000, *una tantum*.

Quando i titolari di azienda non siano iscritti nelle gestioni anzidette, la sovvenzione è corrisposta ad un componente della famiglia che risulti assicurato, previa esibizione di delega in carta semplice rilasciata dal titolare dell'azienda, con firma autenticata.

L'erogazione ha luogo su domanda dell'interessato da presentarsi alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Alla domanda deve essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato sia stato gravemente danneggiato nella propria attività lavorativa per effetto degli eventi sismici.

#### Art. 12.

L'onere derivante dall'applicazione dei precedenti articoli da 3 a 11 graverà sul bilancio dello Stato che provvederà a rimborsare all'INPS, all'INAIL e alle altre gestioni interessate — a far tempo dal 1977 e sulla base delle risultanze annuali di gestione — le somme dagli stessi anti-



(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

pagamento dei contributi dovuti per le suddette assicurazioni e per l'ENAOLI limitatamente alle rate comprese nel periodo da maggio 1976 a giugno 1977.

*Identico.*

L'esonero ha luogo a domanda dell'interessato da presentarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

*Identico.*

#### Art. 11.

Ai titolari di azienda residenti nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 20 iscritti nelle gestioni speciali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, rispettivamente con leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, i quali siano stati gravemente danneggiati nella loro attività lavorativa per effetto degli eventi sismici, è anticipata dalle suddette gestioni una sovvenzione speciale di lire 300 mila, *una tantum*, maggiorata di 50.000 lire per ogni persona appartenente al nucleo familiare considerata unità attiva o a carico ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. In caso di decesso del titolare la sovvenzione viene erogata su domanda del coniuge o, in sua mancanza, dei figli superstiti.

*Identico.*

L'erogazione ha luogo su domanda dell'interessato da presentarsi alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

*Identico.*

#### Art. 12.

*Identico.*

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

cipate o non riscosse per sgravi contributivi in attuazione dei predetti articoli, nell'ambito della rispettiva competenza.

## INTERVENTI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'INTERNO

## Art. 13.

Ai comuni indicati a norma del successivo articolo 20 sono concessi per gli anni 1976 e 1977 contributi da parte dello Stato per il conseguimento del pareggio economico dei rispettivi bilanci.

La concessione dei contributi di cui al precedente comma è disposta con decreto del Ministro dell'interno, sentito l'organo regionale di controllo.

Al pagamento dei contributi provvedono i prefetti di Pordenone e di Udine mediante ordinativi tratti sulla propria contabilità speciale, alla quale sono accreditati i fondi occorrenti.

Nelle more dei provvedimenti previsti dal primo comma i prefetti di Pordenone e di Udine possono corrispondere anticipazioni in misura non superiore alla metà dell'importo del contributo concesso per l'anno precedente. Per il 1976 l'importo dell'anticipazione non potrà superare il terzo delle spese correnti previste per il bilancio 1975.

Per la concessione dei contributi previsti nel presente articolo è autorizzato lo stanziamento di lire 3.000 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977.

Per le aperture di credito inerenti al pagamento dei contributi di cui al presente articolo non si osservano le limitazioni previste dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

## Art. 14.

È autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1976, per la concessione di contributi e sovvenzioni per eventi eccezionali ed erogazioni per provvidenze contingenti ai comuni indicati a norma dell'articolo 20 ed alle amministrazioni provinciali di Udine e Pordenone.

## Art. 15.

È autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1976, per provvedere ai seguenti interventi:

a) per assistenza straordinaria ed altre esigenze di carattere straordinario: lire 6.500 milioni;

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

INTERVENTI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Art. 13.

*Identico.*

Art. 14.

*Identico.*

Art. 15.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

b) per assistenza in natura con distribuzione di materiale vario: lire 8.000 milioni;

c) per contributi ad enti assistenziali pubblici e privati: lire 500 milioni.

#### Art. 16.

Alle famiglie che abbiano perduto uno o più componenti per causa del terremoto è concesso un contributo fino a lire 2 milioni.

A tale scopo, il capo famiglia o, in caso di suo decesso, colui che ha la rappresentanza del nucleo familiare, deve produrre alla Prefettura una domanda corredata da dichiarazione del sindaco del proprio comune che attesti le generalità e la residenza del congiunto o dei congiunti deceduti, la sua appartenenza al nucleo familiare e il grado di parentela, nonchè la data del decesso.

Il contributo è corrisposto dalle Prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alle medesime, dell'importo massimo di lire 100 milioni che il Ministero dell'interno è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Per la corresponsione del contributo di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1976.

#### Art. 17.

Ai capi famiglia che a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 20 abbiano perduto vestiario o biancheria, mobili o suppellettili dell'abitazione sarà corrisposto un contributo a fondo perduto fino a lire 1 milione.

Il contributo spetta a coloro il cui reddito complessivo comprensivo dei redditi del coniuge e dei figli minori conviventi, non ha superato nell'anno 1975 l'ammontare di lire 4 milioni e 500 mila.

Il contributo è corrisposto dalla Prefettura, su domanda degli interessati, da presentarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, contenente l'indicazione dell'entità e del presumibile valore del vestiario, della biancheria, dei mobili e delle suppellettili perduti e corredata da una dichiarazione resa ad un funzionario della medesima

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Art. 16.

Alle famiglie, ivi comprese quelle dei militari, che abbiano perduto uno o più componenti per causa del terremoto è concesso un contributo da un minimo di 1 milione ad un massimo di 3 milioni.

A tale scopo le Prefetture provvedono alla determinazione del contributo sulla base di apposito elenco predisposto dai sindaci dei comuni interessati, corredato da una dichiarazione che attesti le generalità e la residenza delle persone decedute per causa del terremoto, il rapporto di appartenenza alla famiglia delle medesime, la composizione del nucleo familiare ed ogni altra opportuna informazione.

*Identico.*

Della disposta concessione del contributo la Prefettura dà comunicazione ai destinatari per tramite del comune.

*Identico.*

Art. 17.

Ai capi famiglia che a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 20 abbiano perduto vestiario o biancheria, mobili o suppellettili dell'abitazione sarà corrisposto un contributo a fondo perduto fino a lire 1 milione e cinquecentomila.

Il contributo spetta a coloro il cui reddito complessivo comprensivo dei redditi del coniuge e dei figli minori conviventi, non ha superato nell'anno 1975 l'ammontare di lire 7 milioni.

Il contributo è corrisposto dalla Prefettura, su domanda degli interessati, da presentarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La domanda inoltrata alla Prefettura dai comuni di residenza degli interessati deve contenere l'indicazione dell'entità del presumibile valore del vestiario, della biancheria, dei mobili e delle

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Prefettura attestante la situazione reddituale di cui al precedente comma. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per la corresponsione del contributo di cui al precedente articolo è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1976.

Si applicano le disposizioni di cui al penultimo comma del precedente articolo.

#### Art. 18.

È costituito un fondo, con amministrazione autonoma e gestione fuori del bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, destinato ad interventi ai fini del soccorso in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del maggio 1976 nonchè per la concessione di anticipazioni per il funzionamento dei servizi al cui coordinamento è preposto il Commissario nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

Il fondo è alimentato dallo stanziamento di lire 10 miliardi, che a tal fine viene iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976 del Ministero dell'interno, dalle somme che il Ministero dell'interno è autorizzato a prelevare dai capitoli di spesa del medesimo stato di previsione relativi ad assistenza straordinaria in caso di calamità, ad interventi assistenziali a favore di enti pubblici e privati nonchè ad assistenza in natura.

Le disponibilità del fondo sono versate ad apposita contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale di Udine. I relativi ordinativi di pagamento sono emessi a firma del Commissario o di un suo delegato.

Le somme provenienti da oblazioni di enti o privati, indirizzate al Commissario a mezzo del conto corrente postale n. 24/21664, saranno dal Commissario versate alla regione Friuli-Venezia Giulia secondo le modalità da questa indicate.

#### OPERAZIONI ELETTORALI

#### Art. 19.

Nei comuni indicati a norma dell'articolo 20 del presente decreto la ricostituzione e l'aggiornamento delle liste elettorali può avvenire fino al decimo giorno antecedente a quello delle elezioni.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

supplettili perdute ed essere corredata da una dichiarazione resa al sindaco attestante la situazione reddituale di cui al precedente comma.

Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Della disposta concessione del contributo la Prefettura dà comunicazione ai destinatari per tramite del comune.

*Identico.*

Si applicano le disposizioni di cui al terzo comma del precedente articolo.

Art. 18.

*Identico.*

## OPERAZIONI ELETTORALI

Art. 19.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni predetti che nei giorni delle elezioni si trovino fuori del comune di iscrizione sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano con le modalità previste dall'articolo 49 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

#### PROROGA E SOSPENSIONE DEI TERMINI

##### Art. 20.

Nei comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 1976, ed indicati nell'ambito delle province di Udine e di Pordenone con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Regione, è sospeso il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali e convenzionali, i quali importino decadenza da qualsiasi diritto, azione od eccezione, che scadono nel periodo dal 6 maggio al 31 dicembre 1976.

Per lo stesso periodo è parimenti sospeso il termine di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, pagabili da debitori domiciliati o residenti nei comuni stessi emessi o comunque pattuiti o autorizzati prima del 6 maggio 1976, nonchè il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto dei fondi rustici, il pagamento dei canoni demaniali per l'occupazione di beni demaniali, siti nei comuni di cui al precedente comma, e dei contributi consorziali che sono scaduti o che scadono durante il periodo indicato.

È parimenti sospeso il corso dei termini previsti dal primo comma del presente articolo relativamente alle obbligazioni da adempiere o ai diritti da esercitare in altri comuni, in favore delle persone che provino di non aver potuto osservare i termini stessi per essersi trovate nei comuni colpiti dagli eventi sismici di cui al primo comma.



(Segue: Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione)

*Identico.*

Gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e all'Associazione italiana della Croce rossa nonché il personale medico e paramedico, che nei giorni delle elezioni si trovino fuori del comune di residenza perchè impiegati nei servizi di soccorso dello Stato e degli altri enti pubblici nelle province di Udine e di Pordenone, sono ammessi a votare, ai sensi dell'articolo 49 del testo unico 30 marzo 1957, n. 363, nel comune in cui prestano servizio mediante esibizione, oltre che del certificato elettorale di una attestazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza o di impiego da cui risulti l'utilizzazione nelle opere di soccorso; l'attestazione, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale.

#### PROROGA E SOSPENSIONE DEI TERMINI

Art. 20.

*Identico.*

Per lo stesso periodo è parimenti sospeso il termine di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati, pagabili da debitori domiciliati o residenti nei comuni stessi emessi o comunque pattuiti o autorizzati prima del 6 maggio 1976, nonché il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto dei fondi rustici, il pagamento dei canoni demaniali per l'occupazione di beni demaniali, siti nei comuni di cui al precedente comma, e dei contributi consorziali che sono scaduti o che scadono durante il periodo indicato.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

#### Art. 21

Nei processi esecutivi o immobiliari, da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti di debitori domiciliati o residenti nei comuni indicati a norma del precedente articolo 20, la vendita o l'assegnazione dei beni pignorati non potrà essere disposta, e se disposta sarà sospesa di diritto, per tutto il tempo in cui resterà sospeso il termine della scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva.

È sospesa inoltre, sino al 31 dicembre 1976, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili locati.

#### Art. 22.

Per gli autoveicoli di proprietà dei residenti nei comuni indicati a norma del precedente articolo 20 il premio dell'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, per le scadenze comprese tra il 6 maggio e il 30 giugno 1976, può essere pagato il 60° giorno dopo quello della scadenza, ferma restando per tale periodo la disposizione del secondo comma dell'articolo 1901 del codice civile e quella dell'articolo 7, secondo comma, della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui alla data del 6 maggio 1976 fosse in corso il termine indicato nell'articolo 1901, secondo comma, del codice civile.

#### Art. 23.

I termini di 90 giorni di cui agli articoli 5, 9, 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro i quali l'ignoto detentore può presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, sono ridotti a 30 giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali risiedessero alla data del 6 maggio 1976 nei comuni indicati a norma del precedente articolo 20.

La cifra di lire 100.000, di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, così come modificato dalla legge 26 maggio 1975, n. 187, è elevata a lire 500.000.

Le pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale* relative a procedure di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari distrutti o smarriti in occasione degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 del presente decreto sono effettuate gratuitamente.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Art. 21.

*Identico.*

Art. 22.

*Identico.*

Art. 23.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

## PROVVEDIMENTI IN MATERIA TRIBUTARIA

### Art. 24.

La sospensione di cui all'articolo 20 del presente decreto ha efficacia anche ai fini degli adempimenti stabiliti da leggi fiscali i cui termini sono scaduti o scadono nel periodo 6 maggio-31 dicembre 1976 nei comuni indicati a norma dello stesso articolo.

Restano esclusi dalla sospensione di cui al precedente comma i termini relativi ad obbligazioni concernenti il lotto pubblico ed i concorsi pronostici.

### Art. 25.

Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nei comuni delle province di Udine, Pordenone e Gorizia è prorogato al 30 settembre 1976.

Alla stessa data sono prorogati i termini, aventi scadenza tra il 6 maggio e il 29 settembre 1976, per la presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti indicati all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, con domicilio fiscale nei territori dei comuni di cui al precedente comma.

È inoltre prorogato alla stessa data del 30 settembre 1976 il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1975 da parte del personale civile e militare dipendente dallo Stato o da enti pubblici avente domicilio fiscale in comuni diversi da quelli di cui al primo comma del presente articolo, e che da apposita dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, risulti, nel periodo dal 6 al 24 maggio 1976, impegnato nell'opera di soccorso nelle zone terremotate.

Agli effetti delle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono valide le dichiarazioni presentate, entro il 30 settembre 1976, dai sostituti di imposta e dalle società e associazioni di cui all'articolo 6 dello stesso decreto aventi domicilio fiscale nei comuni di cui al primo comma.

Per gli immobili ubicati nel territorio dei comuni indicati a norma del precedente articolo 20 i termini per la presentazione della dichiarazione per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili per decorso del decennio, aventi scadenza tra il 6 maggio ed il 31 dicembre 1976, sono prorogati al 31 gennaio 1977.

I versamenti da effettuare a norma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, entro il 15 maggio ed il 15 giugno 1976 da parte dei sostituti di imposta aventi domicilio fiscale nei comuni di cui al primo comma, devono essere effettuati non oltre il 15 settembre 1976.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

PROVVEDIMENTI IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 24.

*Identico.*

Art. 25.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

#### Art. 26.

Per i contribuenti residenti nei comuni indicati a norma del precedente articolo 20 è concessa la sospensione della riscossione fino al 31 dicembre 1976 della imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi nonchè dei tributi degli enti diversi dallo Stato riscuotibili mediante ruoli.

È altresì sospesa sino al 31 dicembre 1976 la riscossione dei tributi soppressi dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonchè dei tributi locali non riscuotibili per ruolo.

I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile alle imposte disciplinate dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 597 e 599, nei predetti comuni, aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto la sospensione della riscossione dei tributi di cui al primo comma del presente articolo purchè la parte del reddito derivante dai cespiti prodotti nei comuni indicati a norma del precedente articolo 20 concorra almeno nella misura del 70 per cento alla formazione del reddito assoggettato ad imposta.

La riscossione delle imposte sospesa a norma dei precedenti commi è effettuata a partire dalla scadenza di febbraio 1977 in dodici rate, senza applicazione degli interessi previsti dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e della maggiorazione prevista dall'articolo 297-*septies* del testo unico della finanza locale come modificato dalla legge 18 maggio 1967, n. 388.

#### Art. 27.

I contribuenti che hanno il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione nei commi indicati a norma dell'articolo 20, tenuti, successivamente alla data del 6 maggio 1976, alla presentazione delle dichiarazioni di cui agli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, ed al versamento della imposta sul valore aggiunto, sono dispensati dalle dichiarazioni e dai versamenti e devono comprendere nella dichiarazione annuale relativa all'anno 1976 anche le operazioni effettuate dal 6 maggio 1976. La imposta corrispondente deve essere versata in unica soluzione nel termine stabilito per la dichiarazione annuale.

Le operazioni effettuate tramite sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi o depositi, ubicati nei comuni indicati a norma dell'articolo 20 possono essere indicate, dalle imprese aventi domicilio, residenza o stabile organizzazione in comuni diversi da quelli suindicati, nella dichiarazione annuale relativa all'anno 1976, versando contemporaneamente la corrispondente imposta.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione)

Art. 26.

*Identico.*

*Identico.*

I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile alle imposte disciplinate dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 597, 598 e 599, nei predetti comuni, aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto la sospensione della riscossione dei tributi di cui al primo comma del presente articolo purchè la parte del reddito derivante dai cespiti prodotti nei comuni indicati a norma del precedente articolo 20 concorra almeno nella misura del 70 per cento alla formazione del reddito assoggettato ad imposta.

*Identico.*

Art. 27.

I contribuenti che hanno il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione nei commi indicati a norma dell'articolo 20, tenuti, successivamente alla data del 6 maggio 1976, alla presentazione delle dichiarazioni di cui agli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, ed al versamento della imposta sul valore aggiunto, sono dispensati dalle dichiarazioni e dai versamenti e devono comprendere nella dichiarazione annuale relativa all'anno 1976 anche le operazioni effettuate dal 6 maggio 1976. La imposta corrispondente può essere versata in quattro rate trimestrali.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi, gli adempimenti di cui agli articoli 21, 23, 24, 25 e 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica sono prorogati al 31 dicembre 1976.

#### Art. 28.

Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto, e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili, effettuati in data anteriore al 7 maggio 1976 a titolo gratuito o oneroso, per atto tra vivi o *mortis causa*, non sono dovute se il bene cui l'imposta si riferisce è rimasto distrutto o è stato demolito per effetto del terremoto del maggio 1976.

In caso di distruzione o di demolizione parziale le imposte di cui al comma precedente sono dovute in misura percentuale limitatamente alla parte di immobile ancora utilizzabile.

Le successioni dei deceduti a causa del terremoto del maggio 1976 sono esenti dalle imposte di successione, di trascrizione e catastale nonchè da ogni altra tassa o diritto.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni limitatamente ai trasferimenti a titolo gratuito per atto tra vivi o per causa di morte.

Per conseguire le agevolazioni tributarie del presente articolo deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dalle competenti amministrazioni comunali.

#### Art. 29.

I redditi dei fabbricati, i redditi dominicali dei terreni ed i redditi agrari prodotti nei comuni indicati a norma dell'articolo 20, per l'anno 1976 sono esclusi dall'imposta locale sui redditi e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

#### Art. 30.

In deroga alle norme contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di finanza locale è fatto obbligo ai comuni indicati a norma del precedente articolo 20 di rivedere, entro il 31 dicembre 1976, la posizione fiscale dei contribuenti al fine di deliberare lo sgravio di tutto o parte dei tributi locali relativamente all'anno 1976.

Gli sgravi di cui al precedente comma saranno disposti con deliberazione consiliare.



(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

*Identico.*

Art. 28.

*Identico.*

Art. 29.

*Identico.*

Art. 30.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

#### Art. 31.

Le erogazioni in danaro o in natura effettuate in soccorso delle popolazioni dei comuni indicati dalla Regione, in sede di determinazione delle zone colpite dai terremoti ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, non concorrono a formare il reddito complessivo agli effetti delle imposte sul reddito e sono deducibili ai fini della determinazione del reddito del soggetto erogante.

#### Art. 32.

Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa nonchè dagli emolumenti ipotecari di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

### DISPOSIZIONI PER LE SCUOLE

#### Art. 33.

Per lo svolgimento degli scrutini e degli esami relativi al corrente anno scolastico degli alunni residenti nei comuni indicati a norma del precedente articolo 20 si applicano le norme di cui al presente articolo.

La promozione da una classe a quella immediatamente successiva, ivi compresa la promozione alla terza classe elementare, avviene a seguito di scrutinio formulato dall'insegnante di classe o, in mancanza, sulla base degli elementi in possesso del direttore didattico competente. Ugualmente per scrutinio finale, formulato dall'insegnante di classe o sulla base degli elementi in possesso del direttore didattico, si consegue la licenza di scuola elementare.

La promozione da una classe a quella immediatamente successiva di scuola secondaria avviene a seguito di scrutinio formulato dal competente consiglio di classe, anche in mancanza degli atti relativi alla carriera scolastica degli alunni e anche in assenza di uno o più componenti del consiglio.

Per gli alunni interni di terza media e dell'ultimo anno di corso degli istituti professionali e d'arte, di scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, gli scrutini finali formulati con le modalità di cui al precedente comma tengono luogo rispettivamente degli

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 31.

*Identico.*

Art. 32.

*Identico.*

#### DISPOSIZIONI PER LE SCUOLE

Art. 33.

Per lo svolgimento degli scrutini e degli esami relativi al corrente anno scolastico degli alunni residenti nei comuni delle province di Udine e di Pordenone si applicano le norme di cui al presente articolo.

*Identico.*

*Identico.*

Per gli alunni interni di terza media e dell'ultimo anno di corso degli istituti professionali e d'arte, di scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, gli scrutini finali formulati con le modalità di cui al precedente comma tengono luogo rispettivamente degli

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

esami di licenza media e di qualifica e di diploma di maestro d'arte. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche agli alunni delle scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute residenti nei comuni di cui al precedente primo comma che frequentano scuole ubicate in comuni diversi da quelli di residenza.

Per i candidati privatisti agli esami di idoneità a classi di scuole secondarie, di licenza di scuola media e di qualifica professionale, residenti nei comuni di cui al precedente primo comma i provveditori agli studi di Udine e Pordenone indiranno apposite sessioni di esami che consisteranno nelle sole prove orali.

I candidati agli esami di maturità, sia interni che privatisti, residenti nei comuni indicati a norma del precedente articolo 20 o che comunque abbiano frequentato nel corrente anno scolastico scuole di tali comuni sostengono soltanto le prove orali previste, nella sessione ordinaria o, a loro scelta, in apposita sessione che verrà indetta nel mese di settembre 1976.

La stessa disposizione si applica anche alle candidate che sostengono gli esami di abilitazione all'insegnamento delle scuole del grado preparatorio.

Le norme, di cui al presente articolo, si applicano anche ai corsi popolari di istruzione elementare, ai corsi di richiamo e di aggiornamento culturale e ai corsi statali sperimentali per il conseguimento della licenza di scuola media organizzati a favore dei lavoratori.

#### Art. 34.

Ai fini del compimento del periodo di servizio richiesto per la maturazione del diritto alla retribuzione fino al 30 settembre 1976 — 180 giorni di servizio anche non continuativo o servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino alle operazioni di scrutinio finale — i docenti non di ruolo in servizio nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche dei comuni indicati a norma del precedente articolo 20 sono considerati in servizio effettivo fino alla data prevista per l'espletamento delle operazioni di scrutinio finale nelle altre province.

I docenti non di ruolo che, nonostante la valutazione del servizio prevista dal precedente comma, non maturino il diritto alla retribuzione sino al 30 settembre 1976, hanno diritto ad essere retribuiti sino alla data di chiusura delle operazioni di scrutinio finale stabilita per le altre province, purchè abbiano avuto una nomina valida sino alla data predetta.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

esami di licenza media e di qualifica e di diploma di maestro d'arte. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli alunni delle scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute residenti nei comuni di cui al precedente primo comma che frequentano scuole ubicate in comuni diversi da quelli di residenza.

Il passaggio da un anno di corso a quello immediatamente successivo nei Conservatori di musica e negli istituti musicali pareggiati avviene per scrutinio nei confronti degli allievi residenti nei comuni di cui al precedente primo comma, che abbiano riportato una votazione media non inferiore ai 6/10 sia nella materia principale che nelle materie complementari.

*Identico.*

I candidati agli esami di maturità, sia interni che privatisti, residenti nei comuni indicati a norma del precedente primo comma o che comunque abbiano frequentato nel corrente anno scolastico scuole di tali comuni sostengono soltanto le prove orali previste, nella sessione ordinaria e, a loro scelta, in apposita sessione, che verrà indetta nel mese di settembre 1976.

*Identico.*

*Identico.*

#### Art. 34.

Ai fini del compimento del periodo di servizio richiesto per la maturazione del diritto alla retribuzione fino al 30 settembre 1976 — 180 giorni di servizio anche non continuativo o servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino alle operazioni di scrutinio finale — i docenti non di ruolo in servizio nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche dei comuni indicati a norma del precedente articolo 33 sono considerati in servizio effettivo fino alla data prevista per l'espletamento delle operazioni di scrutinio finale nelle altre province.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

## INTERVENTI VARI

### Art. 35.

Per provvedere alle necessità urgenti di ripristino provvisorio delle opere di conto dello Stato nonchè degli edifici pubblici e di uso pubblico, degli acquedotti, delle fognature, degli ospedali, degli edifici scolastici e scuole materne, di strade e di ogni altra opera di interesse degli enti locali, è autorizzato lo stanziamento di lire 15.000 milioni, che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1976.

I lavori di ripristino indicati nel primo comma dovranno eseguirsi ai sensi del decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con la legge 18 dicembre 1952, n. 3136, quale risulta modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7.

Agli interventi previsti nel presente articolo, ad eccezione di quelli riguardanti l'edilizia demaniale e di culto, provvede la regione Friuli-Venezia Giulia.

Per il ripristino definitivo e la ricostruzione delle opere di edilizia demaniale e di culto è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1976.

Per la ricostruzione, riparazione e riattamento a cura dell'Amministrazione militare di immobili è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1976.

Per i lavori di riattamento e di definitivo ripristino delle caserme dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo delle guardie di finanza è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni da iscrivere per lire 500 milioni nello stato di previsione del Ministero dell'interno e per lire 500 milioni nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1976.

### Art. 36.

Per i fini di cui all'articolo 26 della legge 28 luglio 1967, n. 641, richiamati dall'articolo 8 della legge 5 agosto 1975, n. 412, e prescindendosi dall'osservanza delle disposizioni di cui all'ultimo comma del detto articolo 8, i fondi stanziati per l'anno finanziario 1976 nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici sono assegnati, entro il limite di lire 7.000 milioni, alla regione Friuli-Venezia Giulia che provvede a ripartirli tra gli enti locali secondo le esigenze.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione)

INTERVENTI VARI

Art. 35.

*Identico.*

Art. 36.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

#### Art. 37.

Per fronteggiare particolari e urgenti situazioni determinate da esigenze tecniche e sanitarie, nelle zone terremotate della regione Friuli-Venezia Giulia, il Ministero della sanità è autorizzato ad acquistare materiale profilattico, sieri, vaccini e quanto altro necessario per prevenire l'insorgere nelle zone predette di malattie infettive, nonchè per interventi urgenti curativi e riabilitativi in favore delle popolazioni interessate.

Per gli acquisti di cui al comma precedente il Ministro della sanità può provvedere anche a trattativa privata fino ad un importo non superiore a lire 500 milioni per ciascun contratto, alla cui stipulazione si può procedere in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, secondo comma, e, limitatamente al parere del Consiglio di Stato, agli articoli 9, 13 e 15, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Alla esecuzione dei contratti stipulati ai sensi del comma precedente può provvedersi anche prima del visto e della registrazione dei relativi decreti di approvazione da parte della Corte dei conti.

Qualora, per motivi di urgenza, si sia verificata la necessità di procedere all'immediato acquisto di materiale di pronto impiego e non sia stato possibile stipulare i relativi contratti, il Ministro della sanità provvede con atti di riconoscimento di debito ai quali si applicano le deroghe di cui ai precedenti commi.

La dotazione del capitolo 2031 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1976, al quale vanno imputate le spese di cui al presente articolo, è elevata a lire 12.000 milioni.

Il Ministro della sanità è autorizzato ad emettere sui fondi di cui al quinto comma ordini di accreditamento in favore dei medici e dei veterinari provinciali della regione Friuli-Venezia Giulia fino alla concorrenza dell'importo di lire 100 milioni, in deroga agli articoli 56 e 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

Il Ministro della sanità è autorizzato ad erogare alla regione Friuli-Venezia Giulia contributi fino all'ammontare di lire 2.000 milioni per l'acquisto di attrezzature tecnico-sanitarie per gli enti ospedalieri delle zone terremotate.

Alla spesa relativa si provvede mediante riduzione del capitolo 1576 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1976 per il corrispondente importo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 38.

I dipendenti civili e militari dello Stato e di altri enti pubblici, in servizio presso uffici aventi sede nelle province di Udine e Porde-



(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Art. 37.

Per fronteggiare particolari e urgenti situazioni determinate da esigenze tecniche e sanitarie, nelle zone terremotate della regione Friuli-Venezia Giulia, il Ministero della sanità è autorizzato ad acquistare materiale profilattico, sieri, vaccini e quanto altro necessario per prevenire l'insorgere nelle zone predette di malattie infettive, per interventi urgenti curativi e riabilitativi in favore delle popolazioni interessate, nonché per fronteggiare le urgenti necessità della profilassi delle malattie infettive degli animali sull'intero territorio regionale e per interventi terapeutici sugli animali delle zone terremotate.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Il Ministro della sanità è autorizzato ad erogare alla regione Friuli-Venezia Giulia contributi fino all'ammontare di lire 2.000 milioni per l'acquisto di attrezzature tecnico-sanitarie per gli enti ospedalieri e per i servizi psichiatrici delle zone terremotate.

*Identico.*

*Identico.*

Art. 38.

I dipendenti civili e militari dello Stato e di altri enti pubblici, in servizio presso uffici aventi sede nelle province di Udine e Porde-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

none, che hanno presentato domanda di esodo volontario, ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni, con decorrenza dal 1° luglio 1976 e 1° gennaio 1977, possono essere trattenuti in servizio, su loro richiesta, fino al 30 giugno 1977.

Art. 39.

È riconosciuta la qualifica di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza delle calamità naturali verificatesi nei comuni indicati a norma del precedente articolo 20, o che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento delle preesistenti invalidità.

Ai cittadini riconosciuti invalidi da medici appartenenti a pubbliche amministrazioni viene immediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di invalidità riportato, una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale e ragguagliata ad una inabilità del 50 per cento. Entro un anno dalla costituzione della rendita, i singoli beneficiari saranno sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte dell'INAIL per l'esatta individuazione del grado di invalidità permanente. Ove, in sede di tali accertamenti si riscontri, ai sensi delle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al titolo I del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, un grado di invalidità permanente inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti l'accertato grado di invalidità, corrisposte in data successiva all'accertamento, saranno recuperate dall'Istituto erogatore mediante congrua rateazione, che comunque non potrà superare le 60 rate.

Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza delle calamità, di cui al primo comma del presente articolo, vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del testo unico sopra citato.

Per coloro che non rientrano tra le categorie dei lavoratori dipendenti, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per la determinazione della rendita di invalidità e di reversibilità sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Le prestazioni di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL, con il sistema della gestione per conto e rimborsate annualmente dallo Stato a far tempo dal 1977.

Art. 40.

Agli abbonati telefonici danneggiati dal terremoto, indicati dalle autorità locali e residenti nei comuni determinati a norma del prece-

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

none, che hanno presentato domanda di esodo volontario, ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni, con decorrenza dal 1° luglio 1976 e 1° gennaio 1977, possono essere tratti in servizio per particolari esigenze, con il loro consenso, fino al 30 giugno 1977.

Art. 39.

*Identico.*

Art. 40.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

dente articolo 20, non saranno addebitati gli importi relativi al traffico telefonico effettuato nel mese di maggio 1976; inoltre agli stessi abbonati sarà concessa la riduzione del 50 per cento sugli addebiti per il traffico svolto nei mesi di giugno e luglio 1976. Non saranno altresì addebitati ai predetti abbonati i canoni relativi al secondo trimestre del 1976, indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1976, n. 55.

Gli importi dovuti per i servizi telefonici, relativi ai periodi antecedenti al mese di maggio 1976 e quelli da corrispondere fino al 30 settembre dello stesso anno, possono essere versati, senza alcuna maggiorazione, sino al 31 ottobre 1976.

Il traffico telefonico urbano, interurbano, internazionale e intercontinentale svolto nel mese di maggio 1976 in partenza dai posti telefonici pubblici di cui al primo comma è gratuito, mentre a quello svolto nei successivi mesi di giugno e luglio si applica la riduzione tariffaria del 50 per cento.

Gli oneri derivanti dalle suddette agevolazioni, valutati in lire 500 milioni, sono rimborsati alle società concessionarie di servizi di telecomunicazioni dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici a carico di apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione delle spese della Azienda stessa per l'esercizio 1976; alla nuova spesa si farà fronte mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che presenta la necessaria disponibilità.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

I telegrammi accettati nei comuni indicati a norma del precedente articolo 20, in partenza per l'interno e per l'estero, sono inoltrati in esenzione di tassa fino al 31 maggio 1976.

#### Art. 41.

Per il conferimento a favore di alunni residenti nei comuni indicati a norma del precedente articolo 20 di posti gratuiti nei convitti nazionali ed educandati di Stato, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali statali, e in altri istituti di educazione statali per gli anni scolastici 1975-76 e 1976-77 è assegnata alla regione Friuli-Venezia Giulia la complessiva somma di lire 1.000 milioni.

Con tali fondi la Regione provvederà sia al pagamento della retta sia alla fornitura — tramite gli enti anzidetti — di corredo indispensabile per i convittori.

Le somme eventualmente non utilizzate ai fini anzidetti potranno comunque essere dalla Regione destinate ad altre forme di assistenza a favore degli alunni di cui al precedente primo comma.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Art. 41.

Per il conferimento a favore di alunni residenti nei comuni indicati a norma del precedente articolo 1 di posti gratuiti nei convitti nazionali ed educandati di Stato, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali statali e in altri istituti di educazione statali per gli anni scolastici 1975-76 e 1976-77 è assegnata alla regione Friuli-Venezia Giulia la complessiva somma di lire 1.000 milioni.

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 42.

Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento viario provvisorio della rete anzidetta nelle zone colpite dal terremoto di cui al presente decreto da effettuarsi a cura dell'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni.

Per la sistemazione e per la riparazione di strade statali, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, nonché di edifici a servizio delle stesse, da eseguirsi con i miglioramenti tecnici indispensabili, è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni.

La spesa complessiva di lire 18.000 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1976 per essere assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade.

L'Azienda nazionale autonoma delle strade può autorizzare, presso l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria, aperture di credito a favore dei propri funzionari delegati per il pagamento delle indennità di occupazione di urgenza e di espropriazione.

L'Azienda nazionale autonoma delle strade non è tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, semprechè non trattasi di manufatti per la cui realizzazione è richiesto il preventivo rilascio della licenza edilizia.

Ai fini del primo comma del presente articolo il capo compartimento della viabilità è autorizzato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dall'articolo 25, lettera e), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione con il sistema dell'economia.

Per l'esecuzione dei lavori previsti dal presente articolo l'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata ad assumere, anche in soprannumero da riassorbirsi con le future vacanze, due ingegneri, dieci geometri, cinque disegnatori, dieci assistenti e quattro coadiutori, dando precedenza a coloro che risiedono nella regione Friuli-Venezia Giulia.

La scelta sarà operata sulla base di un colloquio diretto ad accertare la capacità tecnico-professionale dei candidati.

La commissione giudicatrice sarà presieduta dal competente capo compartimento della viabilità e sarà composta da un funzionario tecnico e da un funzionario amministrativo dell'Azienda nazionale autonoma delle strade; quest'ultimo avrà anche mansioni di segretario.

I vincitori potranno essere assunti in servizio anche in corso di registrazione del decreto di nomina e saranno tenuti a prestare servizio presso il compartimento per la viabilità della regione Friuli-Venezia Giulia per non meno di cinque anni.

Alla spesa conseguente alle assunzioni di cui sopra, valutata per l'anno 1976 in lire 200 milioni, sarà provveduto con corrispondente

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Art. 42.

*Identico.*

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

sovvenzione da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro e nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per il medesimo anno finanziario.

Art. 43.

È autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni che viene iscritta nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno 1976 per provvedere alle spese ed ai contributi per il ripristino ed il restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico ed artistico nelle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia.

I lavori di competenza delle Soprintendenze ai monumenti, alle gallerie ed alle antichità e dell'Istituto centrale del restauro sono qualificati come urgenti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. Per i suddetti lavori è sospeso il limite di spesa stabilito dall'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 13 aprile 1882, n. 811.

Art. 44.

Per l'attuazione dei compiti del servizio sismico, istituito con legge 26 aprile 1976, n. 176, è autorizzata la spesa di lire 2.400 milioni da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1976 e 1977 e di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1978, 1979 e 1980.

Art. 45.

Per la ricostituzione ed il ripristino di mezzi e scorte di materiali impiegati nei servizi di soccorso dell'Amministrazione militare, dal Ministero delle finanze (Corpo della guardia di finanza) e da quello dell'interno (servizi della protezione civile e di pubblica sicurezza) è autorizzata per l'anno 1976 la spesa di lire 15.500 milioni da iscriverne per lire 10.000 milioni nello stato di previsione del Ministero della difesa, per lire 5.000 milioni in quello del Ministero dell'interno e per lire 500 milioni in quello del Ministero delle finanze.

COPERTURA FINANZIARIA

Art. 46.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto nell'anno finanziario 1976, valutato in lire 321 miliardi, si provvede quanto a lire 70 miliardi e quanto a lire 30 miliardi mediante corrispondente



(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Art. 43.

È autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni che viene iscritta nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno 1976 per provvedere alle spese ed ai contributi per il ripristino ed il restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico ed artistico nelle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia, nonché ad ogni occorrenza connessa agli interventi nelle predette zone.

*Identico.*

Art. 44.

*Identico.*

Art. 45.

*Identico.*

COPERTURA FINANZIARIA

Art. 46.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto nell'anno finanziario 1976, valutato in lire 336 miliardi, si provvede quanto a lire 70 miliardi e quanto a lire 30 miliardi mediante corrispondente

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

riduzione, rispettivamente, dei capitoli n. 6856 e n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e quanto a lire 221 miliardi mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 47.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1976.

LEONE

MORO — COSSIGA — COLOMBO —  
ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

riduzione, rispettivamente, dei capitoli n. 6856 e n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e quanto a lire 236 miliardi mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46.

*Identico.*

Art. 47.

*Identico.*